



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 5 del 24 settembre 2026

Oggetto:

Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	elenco delle Unità di Gestione
B	Si	elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico

Allegati n. 2

- A* *elenco delle Unità di Gestione*
c276753da3cbcd67bf24619412f74b5ca703f2e96d620a3aa9c780862ba5aa4
- B* *elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico*
76be6e1d50fed668bd5c4ac7837b08ef50dc6281b6d07c7616e5630ccfcbeb1a

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- gli articoli 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 117, comma 1 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) che consentono al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica limitatamente al territorio regionale di riferimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il citato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65, secondo cui, per evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che introduce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che include alcuni comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725 della Commissione del 04 agosto 2025 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che aggiorna l'elenco dei comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione del 18 agosto 2025 che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, e che aggiorna l'elenco dei Comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 23 ottobre 2025, che rettifica e modifica l'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione del 18 dicembre 2025 ;
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus

scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

- il "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028", trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla PSA;
- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;
- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica.

Viste altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;
- la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 che dispone circa gli interventi di controllo all'interno delle riserve naturali regionali;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19 ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario alla PSA;
- il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario con prot. n. 0000667-09/07/2025-CSPSA-MDS-P;
- il Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, approvato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n.1/2026 del 04.02.2026 e rinnovato con l'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026
- il D.L. 63/2024, convertito con Legge 101/2024, che modifica l'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola, e considerato che tale modifica legislativa si qualifica come norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti;
- la nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica che spaziale attraverso l'attività venatoria;
- l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del sopra citato DL 63/2024 convertito con Legge 101/2024, secondo cui è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";

- la Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

- la Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 40 e 42 che disciplinano le aree recintate per l'addestramento dei cani e l'art. 93 "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" che specifica al comma 2 che per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno;

- la DGR n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 (Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana-PSA)” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

- la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

- la DGR n. 631 del 26.05.2025 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2025-2026;

- la DGR n. 739 del 09.06.2025 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

Vista la DGR n. 665 del 26.05.2026 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2026-2027;

Vista la DGR n. 679 del 08.06.2026 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2026-2027;

- la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;

- la DGR n. 941 del 05.08.2024 e s.m.i. "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992 ed in particolare il punto 7.1 dell'Allegato A che prevede gli aggiornamenti dei mezzi di prelievo in attività di controllo;

- la DGR n. 1558 del 23.12.2024 "L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo straordinario delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana per il periodo 2025-2028";

- la DGR n. 54 del 27.01.2025 "Piano regionale straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana per il periodo 2025-2028", intervenuta a modificare la suddetta DGR n. 1558/2024, ed in particolare il punto 4.4. dell'Allegato B, "Metodo di prelievo: GIRATA" che prevede l'utilizzo di tale metodo per tutto l'arco annuale con la presenza massima di trenta persone e l'utilizzo obbligatorio di "cane limiere" abilitato da ENCI;

- la DGR n. 88 del 9.02.2026 "Art. 48 l.r. 30/2015; art. 28 bis l.r. 3/1994. Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2026 – 2028";

- l'art. 5 comma 6 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 6. definisce che entro il giorno 5 di ogni mese le Regioni inviano i dati di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG ricadenti in tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target prestabilito;

- la DGR 473/2022 "L.R. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025" e le modificazioni ed integrazioni successive;

- la DGR n. 528 del 15.05.2023 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento "Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGR 1185/2014 e DGR 1281/2017";

- la DGR n. 711 del 26.06.2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione";

- la DGR n. 1147 del 04.08.2025 "Modifiche e sostituzione degli allegati A e B alla DGR 711/2023 "Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-Approvazione";

- la DGR n. 1146 del 04.08.2025 "Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare. Destinazione risorse alle Aziende USL Toscane per le S. V. 2025/2026 e 2026/2027";

- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023-Approvazione "Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale";

- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000316-01/04/2026-CSPSA-MDS-P con la quale viene espresso parere favorevole all'adozione delle procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'Ordinanza n. 1/2026 CS-PSA,

- il Decreto Dirigenziale n° 5191 del 11/03/2024 "Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Centrale di I° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 s.m.i.;

- il Decreto Dirigenziale n° 6153 del 24.03.2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Massa Carrara e s.m.i.;
- il Decreto n. 17816 del 02-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Lucca” e s.m.i.;
- il Decreto n.18392 del 08-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pisa” e s.m.i.;
- il Decreto n.18910 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Arezzo” e s.m.i.;
- il Decreto n.18912 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Siena”
- il Decreto n.18967 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Grosseto” e s.m.i.;
- il Decreto n.18971 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Pistoia”
- il Decreto n.18972 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Prato” e s.m.i.;
- il Decreto n.18973 del 19-08-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Livorno” e s.m.i.;
- il Decreto n.19809 del 02-09-2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all'allegato 2 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Firenze” e s.m.i.;
- il Decreto Dirigenziale n° 16652 del 20.07.2024 “Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata in provincia di Massa Carrara di cui all'allegato 1 della DGRT n. 1519 del 18 dicembre 2023”
- il Decreto Dirigenziale n° 23409 del 05-11-2025 “Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata nelle Zone a RESTRIZIONE PSA- ai sensi del Regolamento (UE) 594/2023”
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 “Disposizioni urgenti per la peste suina africana”;
- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10 novembre 2023 - Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;
- il Decreto Dirigenziale n.7914 del 14 aprile 2026 “Sorveglianza Sanitaria della fauna selvatica di cui alla DGRT 1147/2025. Programmazione 2026”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 28 agosto 2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 23.08.2024;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2024 del 02.10.2024;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 del 14.07.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2025 del 04.08.2025;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 000826-12/08/2025-CSPSA-MDS-P “errata corregge -chiarimento art. 1 e trasmissione allegato 1 Ordinanza n.4/2025”;
- la nota del Commissario Straordinario alla PSA Prot. 0000909-08/09/2025-CSPSA-MDS-P “PSA – Chiarimento art. 4 comma 3 Ordinanza n.3/2025 integrata dalla n.4/2025 – Deroga condizionata alla residenza anagrafica”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2025 del 13.10.2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 del 30.10.2025;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana.” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 2/2026 del 04.02.2026;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2026 del 27.03.2026 Proroga Ordinanza n.7/2025 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 4/2026 del 06.07.2026 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2026 del 06.07.2026 Rinnovo Ordinanza n.1/2026 Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.160 del 17 luglio 2026 “Nomina del Commissario straordinario regionale per la gestione dell'emergenza Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 53/2001”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.164 del 21 luglio 2026 “Integrazione dei componenti della Cabina di Regia istituita con Decreto del Presidente n. 160 del 17/07/2026”;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10.08.2026 Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia Romagna;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10 settembre 2026 “Erogazione finanziamenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.2/2026 del 04.02.2026” con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 12.05.2026

Dato atto che l'Ordinanza 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA del 06 luglio 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni e nelle Unità di Gestione (UDG) a seconda della individuazione in:

- Zona Soggetta a Restrizione II e III (zona infetta);
- Zona Soggetta a Restrizione I;
- Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV);
- Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia (di seguito Zona a Riduzione).

Dato atto che la suddetta Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 autorizza, per le UDG ricadenti nella Zona a Riduzione nei territori liberi da malattia, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme e modalità dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027;

Preso atto altresì che la medesima Ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal D.L. 9/2022;

Considerato quale obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori toscani per le ripercussioni economiche e sociali che si avrebbero in tale eventualità;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti dal Piano straordinario e dalle indicazioni operative per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2026 del 10 agosto 2026, di seguito indicata come Ordinanza CS-PSA n. 7/2026;

Ritenuto che le suddette misure straordinarie possano applicarsi anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, in modo da ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali;

Valutato in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti Autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle AUSL, le Polizie provinciali, la Polizia della Città Metropolitana di Firenze, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 e delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine, ciascuno per l'ambito di propria competenza;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone a Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ritenuto opportuno, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I e II per Peste Suina Africana (PSA) e nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA n. 7/2026, stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente Locale, istituito ai sensi della DRGT n. 1519 del 18.12.2023, individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del Sindaco competente, su proposta del GOT;

Dato atto che sarà cura dell'AUSL competente territorialmente:

- l'individuazione dei requisiti necessari dei punti di raccolta nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'individuazione dei requisiti necessari per la realizzazione/adeguamento dei Centri di raccolta Selvaggina (CRS) e/o Centri di lavorazione Selvaggina (CLS) ai sensi della DGR 528/2023 e secondo le prescrizioni del Reg. (UE) 2023/594 nonché la conseguente comunicazione al Sindaco/soggetto gestore per l'eventuale loro adeguamento;
- l'erogazione del rimborso ai Comuni/soggetti gestori, per gli eventuali oneri di adeguamento del punto di raccolta, CRS e CLS, debitamente documentati, ed eventualmente, previo accordo, degli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc);

Dato atto che restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui sopra, stabilire che la Azienda USL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

Ritenuto opportuno pubblicare sul portale istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei territori ricompresi nelle Zone di Restrizione, così come definite dal Regolamento di esecuzione UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1, dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno pubblicare l'Allegato B al presente Atto con l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico che possono essere attuate, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, nelle Zone di Restrizione o Riduzione numerica

individuare. Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto all'art. 34 bis della L.R. 3/94, consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della DGR 528/2023 e DGR 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario, biosicurezza e tracciabilità in loco dei capi abbattuti;

Ritenuto opportuno, ai fini della prevenzione ed eradicazione della PSA, attivare gli interventi di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari tramite richiesta del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della DRG n. 1519 del 18.12.2023;

Considerato che:

- il prelievo venatorio e le azioni di depopolamento sul cinghiale, ai sensi delle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026, possono essere attuati con le metodologie previste dai piani tecnici (compresi gli interventi in controllo faunistico, la girata e la braccata laddove consentito e nel rispetto rigoroso dei protocolli di biosicurezza);

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC" e consentire l'eventuale riconoscimento dell'equipollenza di analoghi titoli abilitativi rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992;

- risulta necessario, visti i Disciplinari nazionali ENCI per l'abilitazione dei cani limieri, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, autorizzare la detenzione di cervidi provenienti da allevamento per effettuare le prove abilitative;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, nelle Zone a Restrizione, nelle zone CEV e nelle aree soggette a misure speciali di controllo per il sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, disporre che tutti i cinghiali prelevati sia in attività venatoria che in interventi di controllo faunistico siano obbligatoriamente registrati nell'immediato tramite l'applicazione digitale della Regione Toscana, APP Tesserino venatorio digitale TOSACCIA, al fine di consentire il monitoraggio in tempo reale del target richiesto dalla Struttura Commissariale;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, esclusivamente per la specie cinghiale per gli interventi in Zona di Restrizione, individuare la figura di "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA";

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, consentendo l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché provvedere per le aree protette di cui 394/91 e alla L.R. 30/2015 ad equiparare gli operatori abilitati al controllo degli ungulati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;

- risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, applicare la deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2, autorizzando l'utilizzo fino a cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività

d'istituto di controllo faunistico del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima ordinanza, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

Precisato altresì, che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 n. 7/2026 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Acquisito in data 11/09/ 2026 con protocollo 0709103 il parere favorevole del Commissario Straordinario per PSA, relativamente ai contenuti della presente Ordinanza;

Preso atto che in suddetto parere si precisa: “Con specifico riferimento alla zona di riduzione numerica del cinghiale, si esprime altresì parere favorevole alla sua articolazione come rivista dalla Regione Toscana e riportata nell'Allegato A alla proposta di Ordinanza, che costituisce pertanto il riferimento territoriale per l'applicazione delle relative misure.”

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente;

ORDINA

1. che, nei territori elencati nell'allegato I Parte II (Zona di Restrizione II) e Parte III (Zona di Restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (Zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate - ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. i comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Servizio Veterinario (di seguito SV) dell'AUSL territorialmente competente, di avviso di accesso in Zona di Restrizione per PSA;

b. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

c. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

d. per le attività di prelievo venatorio e controllo faunistico si rimanda all'Allegato B (sezioni B1 e B2) del presente Atto e di questo facente parte integrante;

e. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale

deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

f. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

g. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

i. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (Zona di Restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate- ad integrazione delle Ordinanze CS-PSA vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:

a. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'AUSL territorialmente competente;

b. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure

amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

c. per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico si rimanda all'Allegato B del presente Atto;

d. i GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo le priorità e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e sono attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell'Allegato B del presente Atto. Relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette poste in Zone di Restrizione si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle Ordinanze CS-PSA con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni. Qualora l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

e. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza; relativamente agli obiettivi di depopolamento nelle aree protette si rimanda a quanto indicato al comma 10 dell'art. 4 dell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026. Gli interventi dovranno essere eseguiti con tutte le tecniche previste dalle ordinanze commissariali con l'obiettivo di massima riduzione delle popolazioni;

f. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026;

g. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e proceduralizzato nell'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3

del 28.08.2024 «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale;

3. nei Comuni ricadenti nella Zona CEV, il cui elenco è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;

4. che, nelle Unità di Gestione (UDG) o in loro porzioni territoriali incluse nelle “Zone a Riduzione numerica”, di cui all'allegato A al presente Atto, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze CS-PSA vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all'Allegato B al presente Atto, riportante l'elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite; relativamente agli obiettivi di depopolamento per le aree protette poste in zona di riduzione si rimanda all'Allegato A del presente atto;

5. che alle UDG ricadenti anche solo parzialmente nel buffer della Zona di Riduzione, come stabilita dagli Atti della Struttura Commissariale, si applica in tutto il territorio la gestione prevista per tale Zona, fatte salve le porzioni eventualmente ricadenti in Zona di Restrizione I, II, III o Zona CEV;

6. che i GOT abbiano il ruolo di supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e che svolgano il coordinamento territoriale delle attività, tra cui il depopolamento e garantiscano la puntuale attuazione delle Ordinanze, Note e protocolli ufficiali emanati dal Commissario Straordinario PSA;

7. di pubblicare l'Allegato A al presente Atto contenente l'elenco delle Unità di Gestione (Distretti, Istituti faunistici pubblici e privati, aree protette di cui l. 394/91) incluse, anche parzialmente, nelle Zone soggette a Riduzione numerica, in cui :

- sono stabiliti gli obiettivi annuali di prelievo minimo, in linea con quanto indicato nelle Ordinanze CS-PSA n. 4/2026 e n. 7/2026.
- Per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all'Allegato A -Sez. A1 del presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2026/2027, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
- Nelle UDG, di cui all'Allegato A -Sez. A1 dal 1 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le forme previste dalla Regione Toscana nel calendario venatorio; per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore abilitato di cane limiere abilitato ENCI. La forma singola ha inizio il 20 settembre e termina il 31 dicembre.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi di prelievo annuali indicati per ciascuna Unità di Gestione comportano l'attivazione da parte dell'Autorità regionale dei poteri sostitutivi d'urgenza e procedere comunque con il depopolamento forzato (art. 11 bis comma 7, art. 13, della L.R. 3/1994; art. 4 comma 10 Ordinanza CS-PSA n. 4/26).

Tale elenco è da ritenersi automaticamente aggiornato a seguito di ogni nuovo atto della struttura commissariale che definisca eventuali modifiche in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

8. che, considerata la necessità di ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, è consentita l'abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l'impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all'ATC da almeno un anno, anche come ulteriore ATC, o aventi residenza venatoria in Toscana,

nonché quelli a cui sia riconosciuta equipollenza per analoghi titoli rilasciati esclusivamente da Province e Regioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992; è altresì consentito l'utilizzo dei cacciatori indicati nelle liste per le altre UDG come da Allegato B. Nelle aree protette di cui L. 394/91 e alla L.R. 30/2015 gli operatori abilitati al controllo degli ungulati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 sono equiparati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie; risulta necessario, in continuità con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico di cui all'art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno,

9. che, per quanto riguarda le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento. In applicazione della deroga prevista dall'art. 4, comma 3 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 rispetto ai divieti generali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di cinque Aree Addestramento Cani (AAC) recintate da cinghiale per ogni Comprensorio ricadente parzialmente o totalmente in Zona di Restrizione, esclusivamente ai fini dell'organizzazione di sessioni di abilitazione per il rilascio dei brevetti ENCI o per l'addestramento dei cani utilizzati nelle attività d'istituto di controllo faunistico e depopolamento del cinghiale; tali attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza di cui agli Allegati 1 e 3 della medesima Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, ivi compresi i requisiti della doppia recinzione previsti dal D.M. 28 giugno 2022;

10. che, fatto salvo quanto previsto dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle AUSL, le polizie provinciali, la polizia della Città Metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

11. che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana e che a cura dei soggetti gestori delle aree protette siano inseriti, senza ritardo, i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;

12. che nelle Zone a restrizione l'ATC territorialmente competente trasmetta alle rispettive Polizie Provinciali un elenco di soggetti idonei per i compiti di supervisione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 37) della L.R. 3/94 autorizzati con specifico NUI di carattere sanitario dalla Regione Toscana, ciascuno denominato "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA". Tali operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro dei Cacciatori al cinghiale in forma collettiva di cui al Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 36/r/2022 art. 73);
- possesso della specifica abilitazione ex-art. 37) comma 4) L.R. 3/94;
- soggetto riconosciuto quale operatore in biosicurezza a seguito di specifica formazione ai sensi della Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n°5/2023 e della relativa nota prot. 523858 del 19/11/2023 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di Regione Toscana. La Polizia Provinciale con proprio provvedimento provvederà alla nomina di tali soggetti in numero di almeno due per ciascun comprensorio operativo con funzioni di Soggetto Responsabile fornendo le necessarie prescrizioni utili alla piena funzionalità del servizio;

13. che, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle AUSL territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle Zone di Restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle Zone di Restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle Zone di Restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- la traslocazione di mezzi e strutture per l'attuazione del depopolamento previsto nelle Zone di Restrizione dalle Ordinanze CS-PSA vigenti;

14. che, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alle Zone di Restrizione di tipo I, II e [III](#) per PSA, nel sub-cluster definito dall'Ordinanza CS-PSA 7/2026, [nelle zone a riduzione e le altre zone indenni](#), il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) di II° livello individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati dal Sindaco competente. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari per i punti di raccolta individuati, secondo quanto previsto dall'Ordinanza CS-PSA n. 4/2026, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. L'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

15. che, al fine di valorizzare la corretta gestione delle carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento nelle Zone di restrizione, [riduzione e le altre zone indenni](#), il GOT di II° livello individua all'interno delle suddette zone uno o più CRS e/o CLS che devono essere appositamente designati. L'AUSL stabilisce i requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento. A seguito della preventiva valutazione di congruità e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, l'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati. Il rimborso può essere erogato, in funzione delle contingenze economiche determinate dal mutamento del quadro epidemiologico, anche a titolo di compartecipazione degli oneri sostenuti;

16. che, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività di cui al punto 13, di stabilire che l'AUSL stipuli accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti;

17. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della Regione, finalizzate al corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta delle strade e autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con adeguata frequenza;

18. di vietare l'eviscerazione in loco dei cinghiali abbattuti nella Zona di Riduzione;
19. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:
- le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e della Città Metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori previsti nella DGR 1519/2023 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento;
- nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possano essere attuati, oltre

che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego, da parte di un conduttore abilitato, di un cane limiere abilitato e un numero di operatori non superiore a 30;

- e) nelle aree naturali protette regionali di cui alla Legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla Legge 394/1991 a cura dei rispettivi soggetti gestori, siano inseriti senza ritardo i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;
- f) nei siti della rete Natura 2000 che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio sul cinghiale possono essere attuati anche in forma collettiva;
- g) ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani annuali di controllo del cinghiale, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
- h) i capi abbattuti in controllo sono destinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

20. che i GOT possano avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'Ordinanza n. 3/2025, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidategli.

21. che, l'adeguamento alle disposizioni emanate dal Commissario Straordinario alla PSA degli Allegati A e B al presente Atto, viene disposto con provvedimento condiviso del Responsabile del Settore Sanità animale, Sicurezza Alimentare e Salute dell'Ecosistema e del Responsabile Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne della Regione Toscana;

22. che, gli obiettivi di depopolamento indicati dalla presente Ordinanza e nella DGR 1519/2023 si applicano ai sensi dell'art. 4 comma 17 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 anche nelle aree percorse da incendi ove sia ravvisata la presenza della specie cinghiale, in tutto il territorio regionale, in deroga all'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353;

23. che i Servizi Veterinari delle AUSL garantiscano il personale veterinario per l'erogazione dei corsi di biosicurezza di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza CS-PSA n. 4/2026 e successive modificazioni, da attuarsi anche per le zone indenni.

DA ATTO

che i maggiori costi derivanti al S.S.R. dall'attuazione delle azioni di cui al punto 13,14 e 15 del dispositivo, la cui esatta quantificazione sarà legata all'evoluzione della situazione epidemiologica, ma che si ritiene di poter stimare in circa euro 1.000.000,00, trovano copertura:

- per euro 800.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24136 - Interventi istituzionali in sanità – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
- per euro 200.000,00 nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24361 – Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale del SSR – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026; che l'attribuzione e l'erogazione delle risorse di cui sopra a favore delle AUSL territorialmente competenti sarà disposta con successivi atti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

DISPONE

- la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" e con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 02.09.2025 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 gennaio 2026 "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana." con parere positivo del Commissario Straordinario alla PSA del 26.01.2026;
- la pubblicazione integrale del presente Atto, unitamente agli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

IL PRESIDENTE